

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni
Avvocato **Paolo** Casati

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

10.2021

Ottobre

Crediti d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: da 4 ottobre l'invio delle istanze

Sommario

1. PREMESSA	2
2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: BENEFICIARI	2
3. RICHIESTA DEL CREDITO	4

1. PREMESSA

Come anticipato nella nostra Circolare n. 8 di luglio, con il Provvedimento 15 luglio 2021 n. 191910/2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall'art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-Bis).

L'invio delle istanze potrà essere effettuato a partire da lunedì 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021 tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato quale il nostro Studio.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: BENEFICIARI

Spese agevolate

La riproposizione del credito d'imposta sanificazione e DPI presenta similitudini con l'art. 125 del D.L. 34/2020: concorrono alla formazione del credito d'imposta le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti e le spese sostenute per la somministrazione di tamponi COVID-19.

Per la fruizione del credito d'imposta è necessario indicare le spese sostenute esclusivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

- a. **Sanificazione** degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b. **Somministrazione** di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
- c. **Acquisto** di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari purché conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d. **Acquisto** di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e. **Acquisto** di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c. quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti purché conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- f. **Acquisto** di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Soggetti ammessi

Rientrano nell'ambito applicativo della norma:

1. Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione;
2. Gli Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti;
3. Le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *Bed and Breakfast*.

Modalità di fruizione

Misura: 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con un limite massimo fruibile pari al credito d'imposta richiesto, **moltiplicato per un coefficiente che sarà reso noto con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021.**

Utilizzo: Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (2021) o, in alternativa, in compensazione con il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento sopra citato.

3. RICHIESTA DEL CREDITO

Per richiedere il credito è necessario inoltrare preventivamente una comunicazione alla Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato quale è il nostro Studio.

- **Per i Clienti la cui contabilità è tenuta dallo Studio** provvederemo al calcolo in base ai dati in nostro possesso (invitiamo a farci avere eventuali ulteriori documenti);
- **I Clienti che redigono esternamente la contabilità** dovranno se interessati far pervenire allo Studio la documentazione attestante il sostenimento delle spese ammissibili nel periodo indicato.

Ricordiamo che **le spese si intendono sostenute** facendo riferimento:

- **Per esercenti arti e professioni ed Enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 sia nel 2022, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2021. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- **Per imprese individuali, società, Enti commerciali ed Enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

In considerazione della peculiarità della misura di fruizione di questi specifici crediti di imposta suggeriamo un contatto tra i Clienti interessati e i loro referenti di Studio.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

